

CONVENZIONI CON ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA (EX EIM)

APPROFONDIMENTO NORMATIVO

Il processo di soppressione dell'Ente Italiano della Montagna, disposto dall'art. 7, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, è stato regolato dal DPCM 30 novembre 2010 che ha trasferito le funzioni (art. 1), il personale (art. 2 e 3), le risorse finanziarie (art. 9), le risorse strumentali (art. 10) e le partecipazioni societarie (art. 11) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Dipartimento per gli affari regionali.

Nell'ambito dello stesso decreto (art. 4) è previsto che il Dipartimento per gli affari regionali le autonomie e lo sport, per garantire la continuità delle attività di ricerca dell'Ente Montagna Italiano, può stipulare apposite convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, in particolare con quelli destinatari del personale ricercatore e tecnologo ex EIM, nonché con le Università.

A seguito dell'articolo 4 sopra citato ed alla luce dell'articolo 15 della L. 241/1990 che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, sono state attivate convenzioni con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le Università degli Studi di Milano "Bicocca ", di Roma Tre, di Milano e di Roma "La Sapienza".

A completamento delle Convenzioni sono stati formulati anche accordi quadro, convenzioni operative, programmi operativi, accordi, comodati d'uso e progetti congiunti tra gli enti convenzionati.